



COMUNE DI PLODIO

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza e dei dati personali.

L'anno **Duemilatredici** Addì **Ventotto** Del mese di **Febbraio**

alle ore 21.00, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N. ord.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1	BERGERO	GINO	X
2	MARENCO	ALDO	X
3	BADANO	GABRIELE	X
4	BERGERO	FLAVIO	X
5	BERGERO	MARIO	X
6	CAPPA	ANTONIO	X
7	DOTTA	FLAVIO	X
8	FORTE	ANTONIO	X
9	MONTI	SAMUELE	X
10	PELUFFO	MATTEO	X
11	PRANDO	CARME	X
12	VALLERO	GRAZIELLA	X
13	VASSALLO	MARCELLO	X
Totale n.		10	3

Partecipa il Dott. Sandro AGNELLI, Segretario Comunale.

Il Sig. BERGERO Gino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza e dei dati personali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- è un diritto dovere da parte dell'amministrazione comunale salvaguardare il patrimonio immobiliare pubblico ed in particolare quello, culturale, artistico, storico e architettonico del paese;
- è necessario procedere al monitoraggio di situazioni ambientali che diversamente potrebbero comportare seri danni alla pubblica incolumità ed alla sicurezza dei cittadini;
- è indispensabile poter procedere al monitoraggio della viabilità sulle principali via di traffico onde poter tempestivamente intervenire a fronte di critiche situazioni od incidenti stradali;
- compito primario dell'amministrazione comunale é, altresì, alla luce del nuovo dettato normativo, il mantenimento della sicurezza urbana;
- per tale scopo appare indispensabili fruire della tecnologia che oggi il mercato offre;

VALUTATO che:

- l'amministrazione sta procedendo a porre in essere alcuni impianti di video sorveglianza per la tutela del patrimonio immobiliare esistente, con possibilità di procedere alla registrazione delle immagini nel rispetto e con le cautele previste dalla normativa sulla privacy;
- gli atti vandalici ai beni dell'amministrazione hanno comportato danno economico a fronte di un non certo recupero della spesa sino ad ora sostenuta;

VISTO l'articolo 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000 recante *“Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali collaborano in via permanente, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini, nonché per la realizzazione di specifici progetti di ammodernamento e potenziamento tecnico-logistico delle strutture e dei servizi di polizia amministrativa regionale e locale, nonché dei servizi integrativi di sicurezza e di tutela sociale, agli interventi di riduzione dei danni, all'educazione alla convivenza nel rispetto della legalità”*;

VISTO il decreto legge 23 maggio, n. 2008, n. 92 convertito in legge , con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125 che ha modificato l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 attribuendo ai Sindaci competenza in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 *“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori che, all'articolo 6, prevede la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana nonché la possibilità di conservare le immagini raccolte per sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;*

RITENUTO di dover procedere all'adozione di specifico regolamento per la disciplina della videosorveglianza e dei dati personali;

VISTI:

- 1) il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- 2) il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 24 luglio 2008, n. 125;
- 3) il Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (articolo 6, commi 7 e 8) (non ancora convertito in legge);
- 4) i Provvedimenti Generali del Garante in materia di Videosorveglianza del 29 aprile 2004 e dell'8 aprile 2010;
- 5) il Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 “Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”;
- 6) la Circolare Ministero dell'Interno 8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/456 “Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia”;

RICHIAMATO l'art. 3.1 del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29 aprile 2004, che prevede una informativa “minima” agli interessati, che devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, come da modello semplificato individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori;

DATO ATTO che l'informativa “minima” viene adempiuta attraverso il posizionamento di appositi cartelli segnalatori nelle zone di installazione delle telecamere;

RICHIAMATO infine l'articolo 3.5 del “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” in cui è stabilito che le ragioni delle scelte inerenti gli adempimenti di sicurezza dei dati registrati, *“devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso”*;

VISTI:

- gli art. 48 Dlgs n° 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 comma 1 del Dlgs n° 267/2000;
- il parere di regolarità contabile ai sensi dell' art. 49 comma 1 del Dlgs n° 267/2000;
- l'articolo 134 comma 4 del Dlgs n° 267/2000;
- la legge regionale 24/12/2004 n° 28 “Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza;

Visto: il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale non essendovi un servizio specifico inerente l'argomento oggetto di approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/200

Sentito l'intervento del consigliere Cappa Antonio che richiede la installazione dei cartelli di indicazione di area soggetta a videosorveglianza in prossimità delle telecamere installate dal Comune;

Sentita la risposta del Vice-Sindaco Badano Gabriele che comunica che i lavori non sono ancora ultimati e che i cartelli verranno installati quanto prima;

Sentito l'intervento del consigliere Bergero Mario che rimarca la necessità ed urgenza della installazione dei cartelli informativi prima che le telecamere siano utilizzate dal Comune;

Sentito l'intervento dell'Assessore Monti Samuele che ribadisce che i cartelli verranno installati non essendo ancora ultimati i lavori di installazione delle videocamere, che sono state solamente provate dagli installatori e che le immagini sono di buona qualità;

Sentito l'intervento del consigliere Cappa Antonio che richiede la modifica del regolamento laddove fa riferimento al Patto Territoriale per la Sicurezza che il Comune di Plodio non ha approvato;

Dato atto che tale riferimento viene tolto dal regolamento e dal testo deliberativo oggetto di approvazione;

Pertanto posto l'ordine del giorno in approvazione;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 2 contrari (consiglieri Cappa Antonio e Bergero Mario) espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

- di approvare il regolamento per la disciplina della video sorveglianza e dei Dati Personali, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale costituito di n. 18 articoli.

COMUNE DI PLODIO
(PROVINCIA DI SAVONA)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA E DEI DATI PERSONALI**

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Finalità e definizioni
- Articolo 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Articolo 4 - Notificazione
- Articolo 5 - Responsabile

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- Articolo 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Articolo 7 - Obblighi degli operatori
- Articolo 8 - Accertamenti di illeciti e indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia
- Articolo 9 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Articolo 10 - Diritti dell'interessato

***Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA
UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI***

- Articolo 11 - Sicurezza dei dati
- Articolo 12 - Cessazione del trattamento dei dati
- Articolo 13 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Articolo 14 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- Articolo 15 – Comunicazione e diffusione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Articolo 16 - Tutela

CAPO V – MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

- Articolo 17 - Modifiche regolamentari
- Articolo 18 – Entrata in vigore

CAPO I

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante il sistema di videosorveglianza, nel territorio del Comune di Plodio per le finalità di tutela della sicurezza urbana, con particolare riguardo alla tutela delle persone, che trova la propria disciplina nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196.
- 2) La postazione dedicata alla visione ed alla memorizzazione dati del sistema di cui al comma successivo, é allestita presso la Sala Operativa del Nucleo della Polizia Municipale di Plodio.

Articolo 2

Finalità e definizioni

- 1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Plodio, Ufficio di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; esso garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel prosieguo detto anche solo "Codice", e al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 novembre 2000 (c.d. "decalogo") aggiornato ed integrato dal "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29 aprile 2004 e dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza" dell'8 aprile 2010.
- 3) Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, trattato mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
 - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;
 - d) per "titolare", il Comune di Plodio cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, anche unitamente ad altro titolare, cioè anche unitamente agli altri Comuni ricompresi nel Patto Territoriale per la Sicurezza di cui al precedente articolo 1;

- e) per “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- f) per “incaricato”, la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentate del titolare, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “dato anonimo”, il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

4) Per quanto non espressamente previsto deve farsi riferimento al Codice.

Articolo 3

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un sistema di videosorveglianza.
- 2) Le finalità istituzionali del suddetto sistema, sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni, in particolare dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dal decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge del 23 aprile 2009, n° 38, dalla legge sull'ordinamento della Polizia locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31, nonché dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali vigenti, ed in particolare:
 - a) attivazione di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio urbano;
 - b) identificazione, in tempo reale, di problemi sulla viabilità per consentire il pronto intervento della Polizia locale;
 - c) comunicazione agli utenti della strada delle vie a maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
 - d) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
 - e) vigilanza sulla viabilità a fini di polizia stradale a tutela delle persone e del patrimonio stradale;
 - f) vigilanza sui luoghi di pubblico transito, in particolare nelle vie, piazze ed aree del centro storico, giardini e parchi pubblici, aree antistanti e/o conducenti a scuole di ogni ordine e grado, ai fini dell'attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza e quindi di Polizia di prevenzione e di Polizia Giudiziaria
 - g) prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale, artistico, storico, architettonico ed

ambientale di tutto il territorio comunale plodiese, nonché di disturbo alla quiete pubblica;

- h) tutela della sicurezza urbana e repressione di reati;
- i) tutela del patrimonio comunale con particolare riguardo ad obiettivi sensibili, quali il Palazzo Civico, il Polo Sportivo Comunale e le Strutture Comunali Culturali e Ricreative.

- 3) Saranno inoltre promosse ed attuate, per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio, in modo integrato con gli organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica, secondo quanto previsto dal Patto Territoriale per la sicurezza.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4

Notificazione

- 1) Il Comune di Plodio nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, solo qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del "Codice".

Articolo 5

Responsabile ed incaricati

- 1) Il titolare designa uno o più responsabili interni ed esterni del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti di cui ai precedenti articoli 2, comma 3, lettera e) e 3.
- 2) Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 3) Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- 4) I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
- 5) Il responsabile provvede per iscritto alla nomina dei soggetti interni ed esterni incaricati del materiale trattamento che devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 6

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali del sistema, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

- 2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza, installate in corrispondenza di strade, incroci, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio comunale, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.

- 3) Il titolare del trattamento dei dati personali non deve effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali del sistema attivato di cui all'articolo 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la Sala Operativa del Comando di Polizia Municipale e potranno essere, altresì, remotizzate presso le sale Operative delle Forze di Polizia dello Stato. Le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la Sala Operativa (o Sala di Controllo) non è presidiata o comunque l'operatore non può seguire contemporaneamente la visione di più telecamere. Per la tutela della sicurezza urbana le immagini videoregistrate potranno essere conservate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, per un periodo di sette giorni decorrenti dalla rilevazione, salvo ulteriori necessità di conservazione; successivamente ai sette giorni, fatte salve le predette ulteriori necessità, le immagini sono cancellate automaticamente.

Articolo 7

Obblighi degli operatori

- 1) Gli incaricati accedono ai dati per mezzo di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.

- 2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici o aperti al pubblico mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2, e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al titolare, in base ai privilegi assegnati.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari, se trattasi di personale dipendente, e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali; analoga procedura, per quanto compatibile, verrà avviata per il personale non dipendente.

Articolo 8

Limiti accesso, accertamenti di illeciti e indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia

- 1) Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica od urbana o della tutela ambientale e del patrimonio, e comunque per i fini di cui al precedente articolo 3, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
- 2) Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo e per le finalità di cui al precedente articolo 3, fatto salvo, dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico, quando possibile, di cui al comma 2 lettera d) del precedente articolo 3, possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
- 3) L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia dello Stato o di Polizia Locale.

Articolo 9

Informazioni rese al momento della raccolta

- 1) Il Comune di Plodio, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del "Codice", si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la dicitura: "Area videosorvegliata. La Registrazione è effettuata dal Comune di Plodio per fini di sicurezza urbana e di tutela del patrimonio pubblico. Articolo 13 del Codice in materia di trattamento di dati personali (D.lgs. n. 196/2003)"o scritta simile ma di analogo significato.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 10

Diritti dell'interessato

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali, posto comunque che il dato viene trattato ordinariamente in forma anonima, fatto salvo per l'esercizio delle finalità di cui al precedente articolo 3, l'interessato, qualora identificato per predetti scopi, dietro presentazione di apposita richiesta motivata, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - c1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - c2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, può essere richiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale, in analogia ai costi per i servizi resi dalla Polizia Municipale di Plodio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia. L'identità dell'interessato sono verificate con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196.
- 5) Le richieste di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 30 (trenta) giorni.
- 6) Nel caso di esito negativo alla richiesta di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III
**SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E
RISARCIMENTO DEI DANNI**

Articolo 11
Sicurezza dei dati

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 6, comma 3. Alla Sala Controllo dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito sull'utilizzo del sistema e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato o suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
- 2) La Sala di Controllo e Sala Operativa della Polizia Municipale sono ubicate in edifici comunali non accessibili al pubblico.

Articolo 12
Cessazione del trattamento dei dati

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali del sistema attivato.
- 2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 13
Limiti alla utilizzabilità di dati personali

- 1) Si rinvia a quanto previsto dall'articolo 14 del "Codice".

Articolo 14
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

- 1) Si rinvia a quanto previsto dall'articolo 15 del "Codice".

Sezione IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 15
Comunicazione e diffusione

- 1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Plodio a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o di Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2, del "Codice". In tal senso si richiama il contenuto di quanto previsto dal precedente articolo 8. E' ammessa la comunicazione tra gli Enti titolari ricompresi nel Patto Territoriale per la Sicurezza di cui al precedente articolo 1.
- 2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
- 3) E' vietata la diffusione di dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza salvo qualora il dato sia anonimo in quanto raccolto senza finalità di individuazione di tratti somatici.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 16 Tutela

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del "Codice".
- 2) In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 5.

CAPO V MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17 Modifiche regolamentari/Disposizioni transitorie

- 1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
- 2) Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

ARTICOLO 18
Entrata in vigore

- 7) Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Plodio della relativa deliberazione di approvazione.